

PROCESSO TRIBUTARIO

COSTITUZIONE TARDIVA DELLA PARTE RESISTENTE

**INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE
PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE ALTRE PARTI**

Commissione Tributaria Provinciale Cosenza – Sezione V

Sentenza n. 115 del 25/02/2009

Estensore Aita

La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona un'intollerabile violazione del diritto di difesa delle altre parti.

E' quanto ha sancito la quinta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con la sentenza 115 del 25 febbraio 2009, ora in commento.

Tale provvedimento giurisdizionale sembra fare buon governo del principio del giusto processo, sancito dall'articolo 111 della Carta Costituzionale, poiché pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica tutte le parti del processo.

I giudici tributari cosentini pervengono a tale condivisibile arresto attraverso la considerazione secondo cui il disposto dell'articolo 32 del D. Lgs n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l'esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente.

PROCESSO TRIBUTARIO



COSTITUZIONE TARDIVA DELLA PARTE RESISTENTE

INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE
PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE ALTRE PARTI

Commissione Tributaria Provinciale Cosenza – Sezione V

Sentenza n. 115 del 25/02/2009

Estensore Aita

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO			SEZIONE N° 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA <u>PROVINCIALE</u>			REG.GENERALE
I <u>COSENZA</u>			N° 3873/89
SEZIONE 5			UDIENZA DEL
ita con l'intervento dei Signori:			27/01/2009 ore 09:30
<u>AITA</u>	<u>DOTT. ALDO</u>	Presidente e Relatore	SENTENZA N° <u>115/5/08</u>
<u>CALICIURI</u>	<u>AVV. TOMMASO</u>	Giudice	PRONUNCIATA IL: <u>27/1/08</u>
<u>MELES</u>	<u>AVV. MICHELE</u>	Giudice	DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL <u>25/2/08</u>
Il Segretario (Dott.ssa <u>Giuseppina Palumbo</u>)			
Il ricorso n° 5073/08 depositato il 11/05/1999			
Il ricorso n° 490/08 AGENZIA ENTRATE UFFICIO COSENZA			
Il ricorso dal ricorrente: SA			

PROCESSO TRIBUTARIO

COSTITUZIONE TARDIVA DELLA PARTE RESISTENTE

INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE
PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE ALTRE PARTI

Commissione Tributaria Provinciale Cosenza – Sezione V

Sentenza n. 115 del 25/02/2009

Estensore Aita

Con ricorso prodotto l'11.05.89 alla Commissione Tributaria di 1° grado di Cosenza, allora competente, la Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ nata l'01.01.1922 a ~~XXXXXXXXXX~~ ed ivi residente alla ~~XXXXXXXXXX~~, si opponeva all'avviso di liquidazione, notificato il 17.3.89, con il quale l'Ufficio Registro di Cosenza l'aveva invitata a pagare, entro sessanta giorni, la somma di f. 41.162.000 per imposta complementare registro - invim sul valore dell'immobile trasferito con atto registrato l'08.5.87 al n. 4696, divenuto definitivo per silenzio a seguito della decadenza dei benefici fiscali ex L. n. 590/1965, non essendo stato prodotto, entro l'anno successivo alla registrazione dell'atto, il prescritto certificato definitivo rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Precisato di non aver potuto produrre, entro i previsti termini, il richiesto certificato in quanto non le era stato rilasciato dall'Ufficio competente poichè lo stesso, con nota di prot. 1107 del 14.04.89 (inviata anche allo Ufficio fiscale), aveva proposto al Ministero dell'Agricoltura di Roma un quesito relativo alla Piccola Proprietà Contadina, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio impositore, ora Agenzia Entrate di Cosenza, che non aveva fatto pervenire alla Commissione tributaria, all'epoca adita, le proprie deduzioni di cui all'art. 18 dell'allora vigente DPR 636/1972 e successive modifiche e integrazioni, con la tardiva costituzione in giudizio del 23.01.09, produceva controdeduzioni, che non possono essere prese in considerazione da questo collegio in quanto lesive del diritto di difesa del ricorrente perchè depositate oltre il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92, con le quali chiede il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'opposto atto.

All'odierna udienza cancella il collegio giudicante decida come di ~~XXXXXXXXXX~~ e le questioni ~~XXXXXXXXXX~~ OSSERVA la Commissione ~~XXXXXXXXXX~~ Preso atto che la ~~XXXXXXXXXX~~ come la stessa ha riconosciuto - anche se ne ha dato ~~XXXXXXXXXX~~ all'Ufficio Provinciale della Agricoltura ~~XXXXXXXXXX~~ non ha prodotto entro i termini di legge il prescritto certificato per godere delle agevolazioni fiscali richieste in atto, il collegio giudicante deve ritenere infondato il ricorso e, invece, corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio.

Stando così le cose, al collegio giudicante non resta altro che procedere al rigetto del ricorso.

Trattandosi di controversia proveniente dal previgente rito, ricorrono validi motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione, sez. 5°, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato; compensa, inoltre, le spese del giudizio.

Così deciso in Cosenza il 27.01.2009

Il presidente relatore
(dr. Aldo AITA)

